

## Assicurazioni e R.C. auto

ARBITRO ASSICURATIVO

# Entra in vigore oggi il Regolamento relativo al funzionamento dell'arbitro assicurativo

venerdì 24 gennaio 2025

di Landini Sara Professore Ordinario di diritto dell'economia nell'Università di Firenze

Vede la luce il regolamento relativo al funzionamento dell'arbitro assicurativo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, come per i settori bancario e finanziario lo sono l'arbitro bancario e finanziario (ABF) e l'arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

\_\_\_ D.M. Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 - G.U. 9 gennaio 2025, n. 6

Il D.M. 6 novembre 2024, n. 215, pubblicato sulla G.U. del 9 gennaio 2025, n. 6 contiene le disposizioni sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione come previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni.

La struttura dell'Arbitro Assicurativo è parte della implementazione della direttiva europea 2013/11 su Alternative Dispute Resolution, recepita nel Codice del Consumo.

Si inserisce nei sistemi di soluzione delle controversie, come lo sono stati per il settore bancario ABF e per il settore finanziario ACF.

L'Arbitro assicurativo è istituito presso l'IVASS. L'adesione delle imprese e degli intermediari italiani avviene senza necessità di apposite comunicazioni, per il mero effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi.

L'organismo vede la composizione di collegi nel territorio italiano composti da soggetti competenti e con elevato livello di indipendenza dalle imprese e dagli intermediari assicurativi.

La procedura si inserisce nel sistema dei reclami. Infatti, la presentazione del ricorso da parte del cliente all'arbitro, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami di cui al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

Come per ABF e ACF, l'organo non esprime decisioni passibili di enforcement. L'impresa o l'intermediario deve eseguire la decisione dell'arbitro entro 30 giorni. In mancanza la sanzione consiste nel fatto che l'inadempienza è resa nota, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, a cura della segreteria tecnica mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'arbitro assicurativo per un periodo di cinque anni.

Il cliente potrà agire liberamente in giudizio anche in caso di decisione che non ritiene

satisfattiva dei propri interessi o per avere una decisione giudiziale che possa essere esecutiva. La autorevolezza dell'arbitro anche nella sua composizione potrà consentire una maggiore attenzione da parte dei giudicanti rispetto alla decisione per quanto, possibili differenti risultanze istruttorie e mezzi probatori (arbitro assicurativo decide solo sulla base di prove documentali), potranno condurre a differenti risultati.

Come detto la decisione dell'arbitro assicurativo non è suscettibile di esecuzione e valgono per lo stesso le conclusioni della corte costituzionale sulla natura dell'arbitro bancario.

Con la ordinanza Corte cost., ord., 21 luglio 2011, n. 218 la Consulta ha osservato che l'Arbitro Bancario Finanziario non è organo abilitato a sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto non esercita funzioni giudicanti, non è collocato in una posizione *super partes* e le sue decisioni non produrrebbero i medesimi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, non essendo contro di esse previsti mezzi di impugnazione, perché contenenti misure che non incidono sulla sfera giuridica delle parti e non precludono il ricorso all'autorità giudiziaria.

La Corte cost. ha anche ritenuto che «a differenza di quanto previsto tanto in sede giudiziaria che arbitrale, anche dopo la decisione del Collegio, non vincolante per il cliente e per l'intermediario, è sempre possibile ricorrere alla autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi; che le parti non sarebbero, del resto, neppure collocate in posizione di parità, come avviene in un giudizio anche arbitrale, essendo concessa maggior tutela al cliente, quale parte contrattualmente più debole».

Si legge, inoltre, che «la circostanza secondo cui il "risponso" dell'Arbitro Bancario Finanziario debba essere adottato "secondo diritto" non può ritenersi in sé argomento probante, giacché è tipico di qualsiasi funzione giustiziale procedere e adottare le proprie determinazioni *secundum ius*, al pari di qualsiasi organismo della pubblica amministrazione».

Infine, si legge: «la circostanza secondo cui il "risponso" dell'Arbitro Bancario Finanziario debba essere adottato "secondo diritto" non può ritenersi in sé argomento probante, giacché è tipico di qualsiasi funzione giustiziale procedere e adottare le proprie determinazioni *secundum ius*, al pari di qualsiasi organismo della pubblica amministrazione».

La stessa Banca d'Italia, nella prima Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario relativa al periodo di attività 2009-2010, consultabile in [arbitrobancariofinanziario.it](http://arbitrobancariofinanziario.it), evidenzia: «anche se il nome contiene la parola "arbitro", l'ABF non deve essere confuso con l'arbitrato previsto dal codice di procedura civile. Quest'ultimo, infatti, presuppone un accordo delle parti (precedente o successivo all'insorgere della controversia) volto a sottoporre la lite al giudizio di uno o più arbitri, i quali emettono una decisione vincolante».

Anche i giudici ordinari hanno ribadito che le decisioni di ABF non siano equiparabili ai lodi arbitrali. La recente sentenza n. 3654/2022 del Tribunale di Roma afferma che l'istituto dell'ABF/ACF, sotto il profilo della natura giuridica, non è assimilabile a conciliazione, arbitraggio o arbitrato irrituale. «È invece qualificabile come un meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie di natura contenziosa e decisoria-aggiudicativa, le cui decisioni non possono tuttavia passare in giudicato o costituire un titolo esecutivo, nemmeno ricorrendo allo strumento del decreto ingiuntivo in caso di decisione non eseguita dall'intermediario».

Sul punto ben argomenta R. Carleo, L'arbitro bancario finanziario: anomalia felice o modello da replicare?, cit., p. 27, il quale evidenzia come «la conclusione interpretativa dominante è che il procedimento di competenza dell'ABF, a dispetto della denominazione contenuta nell'acronimo, non è un arbitrato, essenzialmente in ragione della assoluta incoercibilità delle decisioni».

V. Sangiovanni, Regole procedurali e poteri decisorio dell'Arbitro Bancario Finanziario, p. 13, osserva, in linea con tale orientamento che «la prima delle ragioni che ostano alla qualificazione del procedimento davanti all'ABF come arbitrato è che non vi è alcun accordo fra le parti di devolvere la controversia a tale organo».

ABF inoltre ha più volte distinto l'attività di ABF da quella giudicante dei giudici ordinari e degli arbitri:

“Nel procedimento davanti all'ABF, diversamente da quanto avviene nei giudizi innanzi all'A.G., l'accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi”: Collegio di Coordinamento Decisione n. 3962 del 23 novembre 2012.

Un'isolata impostazione dottrinale ha sostenuto che l'ABF sarebbe riconducibile alla figura dell'arbitrato irrituale speciale. La medesima qualificazione si rinviene in una pronuncia del Tribunale di Salerno del 17 dicembre 2013, con nota critica di G. LIACE, Una nuova (ma non condivisibile) configurazione dell'Arbitro Bancario Finanziario, in Banca borsa tit. cred., 2015, p. 176 ss.

È bene sottolineare, però, che lo stesso ABF ha evidenziato come la sua risulti un'attività decisoria su torti e ragioni delle parti, richiedendo l'individuazione e l'affermazione, da parte del ricorrente, di un diritto che si assume violato ed escludendo così che il provvedimento emanato possa tradursi in una «mera attività consulenziale».

Nel D.M. è delineato l'ambito di applicazione. Sono rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione e come oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori (e quindi il pagamento di somme di denaro entro importi determinati), obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa.

Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada e le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie relative ai grandi rischi tra cui in particolare:

- 
- corpi di veicoli ferroviari,
  - corpi di veicoli aerei,
  - corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali,
  - merci trasportate,
  - r.c. aeromobili e
  - r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; credito e
  - cauzione, qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività.
- 

Viene, inoltre, da più parti apprezzata la funzione regolatoria esercitata da organi decisorio come ABF, ACF e ora AAS nella creazione di orientamenti interpretativi uniformi nella materia migliorando il livello di predittività del diritto in un ambito in cui la

certezza del diritto assume particolare rilevanza per orientare la condotta degli operatori ed evitare che l'incertezza possa consentire tecniche dilatorie nella esecuzione del contratto.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia  
Riproduzione riservata